

**Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).**

### Relazione illustrativa

La presente proposta di legge modifica ed integra la legge regionale 20/2007 recante *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà* e della successiva approvazione del *Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne* con deliberazione 294 della seduta del 05-08-2013 della Giunta regionale della Calabria.

Tale modifica, che trova riscontro pratico in esperienze di altri Consigli regionali, quali il Piemonte o le Marche, è dettata soprattutto dalla necessità di garantire alle donne che hanno subito violenza o maltrattamenti, il riscatto della propria vita attraverso il reinserimento lavorativo, come strumento fondamentale per ridefinire percorsi autonomi, raggiungendo o recuperando un'autonomia economica, basilare per il recupero sociale e psichico.

La proposta di legge, integrando politiche di pari opportunità e non discriminazione e politiche del lavoro, intende finanziare con le risorse del Fondo sociale europeo interventi di reinserimento sociale grazie ad un'attività lavorativa, attivati con il coinvolgimento in primo luogo dei Centri antiviolenza, dei Servizi sociali e dei Centri per l'impiego territoriali, in rete con tutti gli operatori pubblici e privati che operano con impegno e competenza nell'ambito del contrasto alla violenza contro le donne e a sostegno delle vittime

La seguente proposta di legge intende inoltre istituire un *Fondo di solidarietà per il patrocinio legale gratuito alle donne vittime di violenza e maltrattamenti* del quale possono beneficiare tutte le donne vittime di violenza e maltrattamenti che intendono sporgere denuncia per un reato consumato o tentato sul territorio calabrese, a partire dall'entrata in vigore della legge. Una misura importante considerando che, spesso, il fenomeno della violenza rimane sommerso, perché la mancanza di indipendenza economica in molti casi costringe le donne a subire in silenzio e a non denunciare gli aggressori.

### Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge genera un impatto finanziario a valere sul bilancio regionale che può essere stimato secondo le modalità delineate nel seguente quadro di riepilogo, che sintetizza la tipologia e l'importo della spesa, i criteri di quantificazione adottati e la relativa copertura finanziaria nel bilancio regionale.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Legge regionale “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).”**

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Istituzione fondo per le donne vittime di violenza	C	A	100.000,00 €

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

La quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1 relativo alla costituzione del Fondo per le donne vittime di violenza è stata effettuata mediante il criterio di fissazione di un tetto massimo di spesa. Sapendo che, le spese stragiudiziali riconosciute durante un processo sono in media riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro, è possibile individuare circa 67 donne beneficiarie degli interventi. Si specifica comunque che le modalità di ripartizione dei contributi saranno fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Occorre altresì evidenziare che gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge non generano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza regionale in quanto la loro copertura è già prevista a legislazione vigente sul Programma U.12.04 capitolo U6201052001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Programma U.12.07, capitolo U0433110301	- 100.000,00 €		
Capitolo di nuova istituzione nel Programma U.12.04	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 100.000 dal capitolo di spesa U0433110301 inerente al Fondo regionale per le politiche sociali, e imputando contestualmente la suddetta somma ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04.